

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le UNIONE COMUNI DELLA VALDERA
*Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale- Autorità competente in materia di VAS
alla c.a. del Referente
Geol. Antonio Campus*

Spett/le COMUNE DI PONTEDERA
alla c.a. del Servizio Territorio Ambiente

E. p.c.:
Spett/le ACQUE S.p.A.
*alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini*

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER DIVERSA CONFIGURAZIONE DEI COMPARTI N. 10 E 12 ZONA D1B UTOE 1B9 PONTEDERA GELLO E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DI VINCOLI INFRASTRUTTURALI. CONTRIBUTIVO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa all'avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2015 e alla di verifica di assoggettabilità a VAS L.R. 10/2010 della variante in oggetto, inviata dall'Unione dei Comuni della Valdera con prot. n. 58722/2023 (in data 11/01/2023) e prot. AIT n. 15395/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto che la proposta di variante urbanistica correlata ai comparti 10 e 12 di tipo D1b dell'UTOE Pontedera Gello si sostanzia nella redistribuzione delle aree a standard nel rispetto delle quantità complessive previste dal vigente RU e PSC, della viabilità pubblica e delle aree fondiarie a seguito dell'eliminazione del corridoio ferroviario di progetto nuovo "Gello merci – zona industriale di Gello", con un aumento degli Standard urbanistici totali rispetto al RU vigente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico dei 200 m dal punto di captazione) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, presa visione dell'ubicazione delle previsioni oggetto di variante, si rappresenta che i comparti in questione risultano esterni alle "zone di rispetto" sopra definite.

Si informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

E
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA Unione Valdera
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0062989/2023 del 05/12/2023 Firmatario: LORENZO MARESCA